

## «231» estesa alle imprese che ricorrono al mercato del lavoro nero

Lo prevede il nuovo art. 25-duodecies inserito nel DLgs. 231/2001, in vigore dal 9 agosto, che introduce nuove circostanze aggravanti



/ Annalisa DE VIVO

/ Mercoledì 01 agosto 2012

SHARE     

INVIÀ  STAMPA  

Il “catalogo 231” si amplia per l’ennesima volta: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 dello scorso 25 luglio ed entrerà in vigore il **9 agosto** il DLgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a **sanzioni** e provvedimenti nei confronti di **datori** di lavoro che impiegano **cittadini** di Paesi terzi il cui soggiorno è **irregolare**.



Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione (DLgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata **prima** del regolare **permesso di soggiorno**, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, **falsa** la **concorrenza** tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

“Nessuna via di scampo a chi sbaglia”: è questa l’estrema sintesi del provvedimento in esame visto nel suo complesso. Infatti, la normativa *de qua* crea una serie di fattispecie **aggravanti** alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di **lavoro nero**, sanzioni che spaziano dall’ambito penale (con l’esplicito richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-*bis* c.p.), alla presunzione della trimestralità dell’impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell’ente *ex* DLgs. 231/2001.

Con riferimento a quest’ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l’art. 25-*duodecies* al Decreto 231, con la rubrica: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, ove si sancisce: “1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria **da 100 a 200 quote**, entro il **limite di 150.000 euro**”.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e, in specie, all’art. 22, relativo al “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”, che al comma 12 statuisce: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori **stranieri privi del permesso di soggiorno** previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa di 5.000 euro** per ogni lavoratore impiegato”.

Al riguardo, il decreto appena emanato inserisce **nuove** circostanze **aggravanti** con l’inserimento del comma 12-*bis* all’art. 22 del T.U. sull’immigrazione, disponendo l’aumento da un terzo alla metà delle pene per il fatto previsto dal citato comma 12 nei seguenti casi: i lavoratori occupati sono in numero **superiore a tre**; i lavoratori occupati sono **minori** in età non lavorativa; i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di **particolare sfruttamento** di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* c.p.

Inutile rimarcare che sanzioni del genere, specie per le aziende medio-piccole (notoriamente più esposte a tali irregolarità), avranno una **forte incidenza preventiva**, potendo facilmente paralizzare l’attività aziendale.

Ciò posto, il provvedimento in esame contiene anche una **disposizione transitoria** in materia di emersione dei lavoratori stranieri impiegati irregolarmente. Tuttavia tale “sanatoria” è preclusa nei casi di recidiva infraquinquennale e di

patteggiamento (accettazione della pena), per **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, reati previsti dall'art. 22, comma 12, del succitato T.U. sull'immigrazione.

*Rebus sic stantibus*, la forte efficacia penal-preventiva del neonato art. 25-*duodecies* del DLgs. 231/2001 costituisce, in ossequio alla *ratio* della normativa, l'ennesima evoluzione del principio di legalità preventiva.

L'introduzione di questo presidio dovrebbe, dunque, instradare le aziende verso una non più prorogabile *compliance* alla normativa 231 e, per l'effetto, condurle all'adozione di un **valido ed efficace modello di prevenzione** dei reati ivi previsti, al fine di evitare l'applicazione delle pesanti sanzioni correlate alla perpetrazione dei medesimi. Va infatti ricordato che, ove la circostanza delittuosa dovesse verificarsi, in sede giudiziaria l'azienda dotata del modello 231 potrà sottrarsi alla condanna dimostrando che la propria attività è stata correttamente incentrata sul rispetto di procedure formalizzate e di principi etici codificati e che l'illecito è stato possibile esclusivamente in virtù di un **elusione fraudolenta** del modello adottato.

## E NOVITÀ EDITORIALI EUTEKNE

ILCASODELGIORNO


a cura di Marco PEIROLO



### Nelle esportazioni «franco fabbrica», rileva la data di consegna dei beni in Italia

Nelle cessioni all'esportazione di beni consegnati in Italia al cliente non residente, il trasporto/spedizione della merce in territorio extra-comunitario deve avvenire entro 90 giorni. Risulta, pertanto, necessario stabilire da quale data decorra il suddetto termine al fine di evitare che l'...

INFOEDITORIALE



ULTIMENOTIZIE

INFOPROFESSIONI

**Riforma delle professioni, scadenza in dirittura d'arrivo**

/ Roberta VITALE

Mancano ormai pochi giorni all'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 5, del DL ...

INFOFISCO

**Compensazione dei crediti verso la P.A. sotto la lente di Assonime**

/ Pamela ALBERTI

Assonime, con la circolare n. 22 del 30 luglio, si occupa delle novità introdotte con riferimento ai...

INFOFISCO

**Finanziamenti soci a rischio IVAFE**

/ Salvatore SANNA

I contribuenti che non hanno ancora provveduto al versamento dell'imposta patrimoniale sulle ...

**INFOIMPRESA****Il «falso in attestazioni e relazioni» colma un vuoto normativo**

/ Maurizio MEOLI

Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 12 gennaio ...



**Guide e Soluzioni 2012**

**ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**  
A. CISSELLO,  
G. VALENTE, G. ODETTO

a cura di EUTEKNE

Scopri i vantaggi della  
**FORMULA SEMPRE AGGIORNATI!**

Ogni libro con l'aggiornamento online incluso

**EUTEKNESONDAGGI****Perché l'Italia torni a crescere è prioritario:**

- Ridurre la spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale
- Sostenere i consumi utilizzando la spesa in funzione anticiclica
- Fare le riforme del lavoro e fiscale più nuove liberalizzazioni
- Uscire dall'Euro e tornare alle "svalutazioni competitive"

vota


risultati

[> GUARDA TUTTI I SONDAGGI](#)**EUTEKNESHOPPING**

[HOME](#) | [CHI SIAMO](#) | [REDAZIONE](#) | [RSS](#) | [LAVORA CON NOI](#) | [SCRIVI ALLA REDAZIONE](#) | [ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER](#)




Copyright 2012 © EUTEKNE SpA  
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO - Tel. 011.562.89.70 - Fax 011.562.76.04 - info@eutekne.it  
Capitale Sociale € 180.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro Imprese di Torino 05546030015



**NOVITÀ**

**Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali**  
a cura di Massimo Fabiani e Alberto Guiotto  
Prezzo € 49,00



**NOVITÀ**

**La nuova imposta municipale propria (IMU)**  
Prezzo € 35,00



**NOVITÀ**

**Redditi di capitale e capital gain**  
Prezzo € 35,00

Eutekne.Info è una testata registrata al Tribunale di Torino Reg. n. 2/2010 dell'8 febbraio 2010

